



**COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

**COPIA**

**URBANISTICA**

**ORDINANZA N. 15**  
**del 31-07-2024**

**Oggetto: PROVVEDIMENTI DI INSTALLAZIONE DEI CARTELLI DI  
DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI  
GIACCIANO CON BARUCHELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI:**

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il D.P.R. nr. 495/92 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**PREMESSO CHE:**

- che l'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che: «le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F. sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti»;
- che l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato: «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada»;
- che l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;
- che con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione del nuovo codice della

strada, così come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati quali «strade comunali»;

- che la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, individua l'ambito territoriale in cui è necessaria, da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, nonché i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato, e quindi i confini territoriali di competenza e di responsabilità tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade;
- che l'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, stabilisce che: «Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice»;
- La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 25 luglio 2024 ad oggetto “Delimitazione del centro abitato - ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice della Strada (Dlgs 30.4.92 n° 285) e relativo Regolamento di Esecuzione, art. 5 comma 7 D.P.R. 16/12/1992 N° 495. Modifica.”, con relativa cartografia e relazione tecnica esplicativa con la quale si è provveduto ad una ridefinizione del centro abitato di Baruchella;

**VISTA** la circolare 9 dicembre 1997, n. 6709/97 del Ministero dei Lavori Pubblici rubricata “*Directive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo della strada. (Decreto del Presidente codice della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610)*”

**PRESO ATTO** della necessità di installare i cartelli di delimitazione del centro abitato in ossequio alla modifica operata dalla predetta deliberazione giuntale, ai fini di fornire all'utenza una tempestiva informazione, anche per ragioni di sicurezza, circa obblighi, divieti e diritti in materia di circolazione stradale

## **ORDINA**

***nel territorio di competenza l'immediata installazione dei cartelli di delimitazione del centro abitato in base alle relative direttive ministeriali, con posizionamento secondo le nuove indicazioni della Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 25 luglio 2024 e relativa cartografia allegata;***

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giacciano con Baruchella (protocollo@comune.giacciano.ro.it);
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Regione Veneto (protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

- VENETO STRADE SPA (venetostrade@pec.venetostrade.it)
- Polizia Locale di Giacciano con Baruchella (RO) (comunegiacciano-vigilanza@pec.it)
- Lavori Pubblici di Giacciano con Baruchella (RO) (comunegiacciano-lavoripubblici@pec.it)
- Stazione dei Carabinieri di Trecenta (RO) (tro25907@pec.carabinieri.it)
- Distaccamento Polizia Stradale Badia Polesine (RO) (dipps204.0221@pecps.poliziadistato.it)
- Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo (RO) (com.rovigo@cert.vigilfuoco.it)
- Azienda ULSS 5 Polesana (RO) (protocollo.aulss5@pecveneto.it)
- CRO SUEM (cop118@azisanrovigo.it)

Viene demandata agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, l'applicazione del presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti a temine di legge.

### **Gravami**

(art. 3/4 della legge 241/90 e successive modificazioni):

Avverte che contro il presente atto è esperibile

Ricorso al T.A.R. del Veneto a termini degli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso

in alternativa per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dall'affissione all'Albo Pretorio della città di Castelmassa (RO) dell'atto stesso

A norma dell'art 4 della stessa Legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile.

Dalla Residenza Municipale, li 31 luglio 2024

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to PIGAIANI NATALE*